

Publicato il 03/04/2023

N. 00821/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02773/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2773 del 2018, proposto da Mauri Emilio S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21;

contro

il Comune di Usmate Velate e la Provincia di Monza e Brianza in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. - CAL in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - APL in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione e Maria Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi

- a) del provvedimento della società CAL - Concessioni Autostradali Lombarde del 16.11.2018, notificato in data 19.11.2018, recante attestazione di compatibilità tecnica della durata di 12 mesi, per il mantenimento dell'impianto di gestione rifiuti di proprietà della ricorrente sulle aree interessate dal progetto viario per la realizzazione della "Tratta C" dell'Autostrada Pedemontana, approvato con delibere CIPE 77/2006 e 97/2009, condizionata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo per l'eventuale liberazione delle aree entro il termine concesso;
- b) del parere reso dal concessionario Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. in data 15.11.2018 richiamato nell'atto sub a).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. - CAL e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - APL;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Data per letta all'udienza pubblica straordinaria dell'8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all'art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, e al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Cacciari ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'impresa ricorrente si occupa del trattamento di rifiuti speciali e non pericolosi, e svolge la propria attività in uno stabilimento posto in un terreno interessato dalla realizzazione della nuova Autostrada pedemontana. Il 16 maggio 2016 ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. Nell'ambito del procedimento, il 16 novembre 2018 la società Concessioni Autostradali Lombarde

ha rilasciato un parere attestante la compatibilità tecnica dell'impianto per la durata di dodici mesi, però sottoponendo l'assenso alla condizione che la ricorrente si impegnasse a limitare o adeguare l'esercizio della propria attività in funzione della cantierizzazione della nuova infrastruttura, con sottoscrizione di un apposito unilaterale d'obbligo a prescindere dall'esito dei contenziosi pendenti e dall'effettivo avvio dei lavori autostradali, con riserva di apportare ulteriori modifiche progettuali e di estensione delle aree eventualmente necessarie allo scopo.

Il parere è stato impugnato con il presente ricorso lamentando illegittimità in via derivata dagli atti impugnati presso questo Tribunale con gravame sub R.g. n. 1385/2009 e anche illegittimità propria per incompetenza e violazione dell'art. 165, comma 7bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede che per le infrastrutture strategiche il vincolo preordinato all'esproprio abbia durata di sette anni decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera C.I.P.E. di approvazione del progetto preliminare dell'opera.

Si sono costituite Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. - CAL e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - APL chiedendo la reiezione del ricorso.

Successivamente la Provincia di Monza e Brianza ha rilasciato l'autorizzazione alla ricorrente senza pretendere la sottoscrizione di detto atto unilaterale e, pertanto, la seconda ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna delle Amministrazioni intimare al pagamento al pagamento delle spese processuali.

La difesa di Autostrada Pedemontana Lombarda aderisce all'istanza opponendosi al pagamento delle spese processuali. La ricorrente, a suo dire, non considera quanto affermato da questo stesso Tribunale con sentenza 13 gennaio 2021, n. 82, sul ricorso R.g. n. 1385/2009 con la quale sono state dichiarate improcedibili le domande di annullamento ivi proposte, essendo l'interesse di parte ricorrente stato integralmente soddisfatto con le modifiche progettuali operate nel corso del procedimento. Inoltre ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva poichè si

sarebbe limitata a produrre atti endoprocedimentali privi di carattere lesivo.

La difesa di Concessioni Autostradali Lombarde ricorda che il ricorso in esame si inserisce in una controversia più ampia, incardinata dalla ricorrente nell'anno 2009 davanti a questo Tribunale Amministrativo con il ricorso sub R.g. n. 1385/2009. In quel giudizio la ricorrente aveva chiesto l'annullamento della delibera C.I.P.E. n. 77/2006 con cui era stato approvato il progetto preliminare del sistema viabilistico pedemontano lombardo; del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità prot. 0794 del 14 aprile 2010; della delibera del C.I.P.E. n. 97/2009 di approvazione del progetto definitivo; del provvedimento della proroga della dichiarazione di pubblica utilità; della nota di CAL di maggio del 2019 di aggiornamento del progetto definitivo delle tratte B2 e C e del provvedimento in data 13 giugno 2019, con cui CAL aveva espresso parere favorevole senza vincoli temporali al rinnovo dell'esercizio delle attività della società Mauri, e la condanna al risarcimento dei danni. Proprio dalla lettura della nota del 13 giugno 2019 emerge come l'attestazione di compatibilità tecnica alla prosecuzione dell'attività di recupero e stoccaggio rilasciata da CAL in data 3 ottobre 2018 per soli dodici mesi e oggetto di impugnazione del presente ricorso, fosse stata superata a seguito dell'aggiornamento del progetto definitivo del 2019. L'attestazione di compatibilità del 13 giugno 2019, dunque, ha sostituito in toto la precedente attestazione del 16 novembre 2018 e già dal giugno 2019, quindi, la ricorrente sapeva di avere ottenuto un'autorizzazione all'esercizio della propria attività *sine die*.

All'udienza straordinaria di smaltimento dell'8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Nel presente ricorso è cessata la materia del contendere, poiché la ricorrente ha ottenuto dalla Provincia resistente l'autorizzazione definitiva all'esercizio della propria attività di trattamento e deposito rifiuti senza alcuna condizione e, in particolare, senza richiesta di alcun impegno unilaterale da parte sua (autorizzazione dirigenziale RG. 2145 del 21 novembre 2022).

Quanto alle spese processuali occorre considerare che, come correttamente replicano le controparti costituite, l'attestazione di compatibilità del 13 giugno 2019 era stata rilasciata alla ricorrente senza apporre alcun vincolo temporale e aveva sostituito interamente l'attestazione oggetto del presente giudizio. Sulla prima era dunque trasferito l'interesse della ricorrente che già a quell'epoca sapeva di poter continuare a svolgere la propria attività senza limiti di tempo. La nota evidenzia anche che le modifiche progettuali intervenute e approvate il 13 maggio 2019 avevano recepito le richieste della ricorrente, e tanto è stato attestato anche da questo Tribunale con sentenza n. 82/2021. La richiesta di impegnarsi a limitare o adeguare l'esercizio della propria attività in funzione della cantierizzazione della nuova infrastruttura erano legittime conseguenze della procedura espropriativa e, peraltro, erano contenute in un parere non vincolante di per sé non lesivo. Tutte queste circostanze giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Marcello Bolognesi, Referendario

L'ESTENSORE
Alessandro Cacciari

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO